

REGOLAMENTO ALBO ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO NEL COMUNE DI MELISSANO NELL'AMBITO DEL PRIVATO SOCIALE

Art. 1 – Contenuto e finalità

Il presente Regolamento reca la disciplina relativa all'istituzione dell'Albo delle associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale, finalizzato alla valorizzazione delle libere forme associative, secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Comune di Melissano promuove, incoraggia e sostiene, in attuazione dei propri programmi, le iniziative e progetti di associazioni finalizzati a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale e sportivo, volti alla realizzazione di progetti per attività utili e meritorie di interesse generale della collettività o diffusi nella comunità locale.

A questo proposito le attività di intervento possono essere raggruppate nelle seguenti aree :

Area educativa

Area culturale, ricreativa e sportiva

Area sociale - assistenziale

Area turistica

Area a tutela ambientale

Art. 2 – Fonti normative

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno il proprio fondamento giuridico sia nell'art. 6 c. 1 della citata legge sull'ordinamento delle autonomie locali, sia dell'art. 8 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni di C.C. n. 30 del 7/6/1991 e n. 54 del 24/10/1991.

Art. 3 – Forme associative

Ai fini del presente regolamento è considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito e ogni organizzazione di volontariato, costituito al fine di perseguire finalità varie, purché apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle umanitarie, culturali, religiose, scientifiche, artistiche, sociali, ricreative, sportive, che non abbiano scopo di lucro, anche indiretto, finalità sindacali o politiche di partito e che non siano rappresentate in Consigli Comunali, Provinciali e Regionali.

Le associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, purché la loro costituzione risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.

Nell'atto costitutivo e nello Statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere previsti:

- l'assenza dei fini di lucro;
- redazione, ove prevista, di bilancio o rendiconto annuale;
- la democraticità dell'organismo;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi;
- la pubblicità degli atti
- l'affiliazione a Ente riconosciuto (onlus, pro-loco, ecc.)

Per le associazioni che aderiscono ad organismi nazionali si considera atto costitutivo l'atto di adesione (rinnovato ogni anno) all'organismo stesso.

Non possono essere iscritti i partiti politici, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, quelle aventi come finalità lo scopo di lucro o la tutela esclusiva degli associati o che perseguono

interessi di parte o corporativi, nonché quelle rappresentate in Consigli comunali, provinciali o regionali.

Art. 4 – L'Albo comunale delle associazioni

E' istituito presso il Comune di Melissano l'Albo Comunale delle associazioni operanti in ambito che coincide con il territorio comunale o lo comprende, purchè in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, e costituite da almeno sei mesi dalla data della domanda.

L'iscrizione all'albo avviene annualmente con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quell'iscrizione.

Art. 5 – Procedimento per l'iscrizione all'Albo

Il procedimento finalizzato all'iscrizione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato all'Albo Comunale consta delle seguenti fasi:

- a) istanza dell'associazione;
- b) istruttoria del funzionario responsabile;
- c) adozione del provvedimento di iscrizione da parte della Giunta Comunale.

Il termine entro il quale il procedimento di istruttoria si deve concludere, è stabilito in gg. 30 decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è il settore "Affari Istituzionali e Legali"

Art. 6 – L'istanza del richiedente

Il rappresentante dell'associazione o dell'organizzazione di volontariato che intende essere iscritta all'Albo Comunale presenta la richiesta entro il 31 ottobre.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità e la qualità del firmatario;
- b) il nome e le precipue finalità dell'associazione;
- c) l'epoca della sua costituzione;
- d) il numero degli iscritti;
- e) l'ubicazione della sede;
- f) notizie sulla formazione del bilancio con l'indicazione dei beni e dei contributi ricevuti o posseduti, nonché le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli iscritti.

Alla domanda devono essere allegate:

- relazione illustrativa delle attività svolte e/o programmate;
- copia autentica dello Statuto dell'associazione o di altro atto costitutivo pubblico;
- copia dell'affiliazione ad organismi nazionali (rinnovata per l'anno in corso).

Art. 7 – Istanza di conferma

Il rappresentante dell'organizzazione di volontariato che intende continuare ad essere iscritta nell'Albo Comunale, presenta istanza di conferma entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione.

Alla domanda devono essere allegate:

- relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente e di quelle programmate per l'anno successivo;
- copia dell'eventuale affiliazione ad organismi nazionali, rinnovata per l'anno in corso;
- copia del verbale di rinnovo o di conferma delle cariche associative.

Comunicazioni delle modifiche

Le Associazioni iscritte all'Albo comunicano, con le stesse modalità prescritte dall'art. 7 del presente Regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, il trasferimento della sede ed ogni altra modifica dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Tale comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall'evento verificatosi e pena di sospensione fino all'adempimento da parte dell'associazione.

L'eventuale esclusione e/o cancellazione dall'Albo è prevista solo qualora, trascorso un anno, non siano stati comunicati i cambiamenti avvenuti.

Art. 8 – Istruttoria del funzionario responsabile

Il responsabile del procedimento istruisce l'istanza, in particolare:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- b) accerta d'ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda, chiedendo, se del caso, il rilascio di dichiarazioni integrative e/o rettificative;
- c) ordina l'eventuale esibizione di documenti;
- d) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici ed ispezioni;
- e) acquisisce i pareri ex art. 53 e l'attestazione ex art. 55 comma 5 della Legge 142/90;
- f) cura le comunicazioni previste dalla legge 241/90;
- g) trasmette gli atti alla Giunta per il provvedimento di iscrizione all'Albo (o del provvedimento di diniego, se del caso).

Art. 9 – Il provvedimento della Giunta Comunale

La Giunta Comunale adotta le proprie determinazioni entro il 31 dicembre, motivando il provvedimento e comunicando la decisione all'associazione richiedente.

Art. 10 - Cancellazione dall'Albo

Sono cancellate, con provvedimento della Giunta Comunale, previa istruttoria del funzionario competente, le associazioni iscritte all'Albo che:

- ne facciano richiesta con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Melissano
- perdano i requisiti essenziali riconosciuti nell'art. 3 al momento dell'iscrizione
- non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'art. del presente regolamento.

Il provvedimento di cancellazione è trasmesso a mezzo raccomandata o notifica, all'Associazione interessata.

Art. 11 – Prerogative delle associazioni iscritte all'Albo

Le associazioni iscritte all'Albo godono delle seguenti prerogative, il cui esercizio è disciplinato nei successivi articoli del presente regolamento:

- a) diritto di accesso alle strutture e ai servizi del comune, secondo le modalità del successivo articolo 11;
- b) diritto ad essere consultate in occasione dell'adozione di provvedimenti generali relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie dell'associazione per materie per le quali non si sia già pronunciato l'organismo di partecipazione dei cittadini richiamato dallo Statuto;
- c) diritto ad ottenere il patrocinio del Comune e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un contributo finanziario, in occasione della promozione di iniziative socialmente rilevanti così come previsto all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 12 – Diritto di accesso alle strutture e ai servizi

Alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Comunale si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai fini di cui al comma precedente sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari dell'organizzazione.

Le associazioni godono del sostegno e della consulenza degli uffici comunali in relazione alla elaborazione di progetti di rilevanza sociale. L'orario di accesso alle strutture e ai servizi per tali finalità e le modalità sono concordate direttamente dal rappresentante dell'associazione con il responsabile della struttura e del servizio.

Art. 13 – Consultazione delle Associazioni

In occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale relativi a materie connesse alle finalità statuarie proprie di taluna associazione iscritta all'Albo Comunale, il funzionario che istruisce la proposta è tenuto a chiedere, in forma iscritta, il parere dell'associazione.

Il parere da far pervenire entro 5 giorni dalla richiesta sarà allegato alla proposta della deliberazione.

Il parere di cui al presente articolo non ha carattere vincolante per l'organo competente a deliberare sulla questione.

Art. 14 – Patrocinio del Comune

In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre, rassegne, le Associazioni possono richiedere il patrocinio del Comune, sul quale decide la Giunta con propria deliberazione da adottare entro 10 giorni dalla richiesta.

L'eventuale richiesta di contributo finanziario può essere accolta dalla Giunta nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Regolamento che fissa modalità e termini di concessione dei contributi stessi, e compatibilmente con le disponibilità del bilancio da attestare ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge 142/1990.

Art. 15 – Ricorsi

Contro le determinazioni amministrative contenute nel presente Regolamento è dato ricorso, nel termine di gg. 30 dalla notifica del provvedimento al Sindaco.

L'Amministrazione Comunale si esprimerà nel merito del ricorso entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso con delibera di Consiglio Comunale.

Art. 16 – Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione di manifesti murali e distribuzione di congruo numero di copie del Regolamento ai cittadini.

Art. 17 – Sanzioni

Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'art. 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dell'art. 113 della Legge 689/1981.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.

Art. 19 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il termine previsto dall'art. 6 si intende fissato in 30 giorni dopo l'entrata in vigore di cui al precedente art. 16.

Le Associazioni che già risultano iscritte all'Albo e che intendano confermare tale iscrizione, devono, entro il termine di cui al comma precedente, adempiere a quanto previsto all'art. 7, integrando la documentazione prevista dall'art. 6, ove non fosse già in possesso dell'Amministrazione.